

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 152 del 30.06.2021



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione della TARI
- Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 4 Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 5 Funzionario responsabile
- Art. 6 Tributo ambientale

CAPO II - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

- Art. 7 Soggetto attivo
- Art. 8 Soggetto passivo

CAPO III – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 9 Determinazione del tributo
- Art. 10 Termini per l'applicazione
- Art. 11 Determinazione della superficie imponibile
- Art. 12 Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche
- Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 Produzione di rifiuti speciali
- Art. 15 Uscita e reintegro dal servizio pubblico di raccolta
- Art. 16 Tariffa giornaliera

CAPO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- Art. 17 Esclusioni dal tributo
- Art. 18 Riduzioni tariffarie
- Art. 19 Agevolazioni

CAPO V – DENUNCIA, PAGAMENTO, RIMBORSI

- Art. 20 Adempimenti a carico dei contribuenti
- Art. 21 Pagamento
- Art. 22 Importo minimo e arrontondamento
- Art. 23 Rimborsi



CAPO VI – ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 24 - Accertamento

Art. 25 - Sanzioni

Art. 26 - Calcolo degli interessi

Art. 27 - Riscossione coattiva

Art. 28 - Contenzioso

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore

Art. 30 - Abrogazioni e norme di rinvio

ALLEGATO A - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 18, COMMA 2 E COMMA 3.

ALLEGATO B - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 18, COMMA 4.



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D..Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina nel Comune di Campi Bisenzio (nel prosieguo del presente Regolamento indicato come "il Comune") l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147 del 27.12.2013.
- 2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare con il presente regolamento la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147.

Art. 2 – Istituzione della TARI

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
- 2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 668 legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), come recepite dal presente Regolamento.
- 3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio, e al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI.



Art. 4 - Presupposto per l'applicazione della TARI

- 1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 - 2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
 - 3. Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
- 4. La presenza di arredo oppure anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o dalle dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.
- 5. Per quanto riguarda l'utenza domestica, si presume che il possesso o la detenzione decorra dalla data di stipulazione del contratto di acquisto o di locazione, ovvero, se antecedente, dalla data di richiesta della residenza anagrafica o dalla data di qualsiasi evento o atto che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo.
- 6. Per quanto riguarda l'utenza non domestica, si presume che la disponibilità dei locali da parte del soggetto passivo decorra dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero, se antecedenti, dalla data di stipula del contratto di acquisto o locazione, o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio, o dalla data di qualsiasi evento o atto, che comprovi la disponibilità delle aree scoperte e dei locali in questione.



Art. 5 - Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale o il soggetto a cui è affidata la riscossione designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionale del tributo sui rifiuti, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 6 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, da applicarsi nelle misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo della TARI.

CAPO II – SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 7 - Soggetto attivo

- 1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune per gli immobili, assoggettabili al tributo, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel proprio territorio.
- 2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributi si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 8 - Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi della TARI coloro che realizzano le condizioni di cui all'articolo 4 precedente, con vincolo di solidarietà tra tutti i possessori e i detentori e i componenti del nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti o coabitanti nella stessa abitazione, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.



- 2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
- 4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
- 5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 8. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale, titolare di un contratto di locazione.
- 9. La TARI è altresì dovuta da chiunque occupi o detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, o di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, come previsto dall'art. 16 del presente regolamento.
- 10. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per un periodo non superiore a sei mesi nel corso di uno stesso anno solare.

CAPO III – DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 9 - Determinazione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



- 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri disposti dal D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, così come aggiornati dalle delibere Arera n. 443/2019 e del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR).
- 3. La tariffa è composta da una quota (parte fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota (parte variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 4. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs 13.1.2003 n. 36, nonché gli ulteriori oneri sostenuti dal comune per la disciplina del servizio e la gestione della TARI.
- 5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono indicati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, con congruo anticipo, per la successiva approvazione da parte dell'autorità competente entro i termini di legge.
- 6. Resta ferma la disciplina della TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, istituti d'arte e conservatori di musica) di cui all'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle suddette istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
- 7. La tariffa, determinata sulla base del Piano finanziario, è articolata per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, in base alla categorie fissate dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
- 8. Il Consiglio comunale stabilisce con deliberazione da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione *o entro il termine diverso stabilito dalla legge:*
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la tariffa per metro quadro, commisurata all'anno solare, per ogni categoria di utenza;
- c) i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1997.
- 9. In caso di mancata deliberazione, la tariffa per ogni categoria di utenza, la ripartizione dei costi fra le utenze e i coefficienti di cui alla lettera c) del comma 7, si intendono confermati anche per l'anno successivo.



Art. 10 - Termini per l'applicazione

- 1. La TARI è dovuta per il periodo compreso tra il giorno in cui sono iniziati il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e il giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
- 2. La cessazione del possesso, della conduzione o della detenzione, dà diritto alla compensazione o al rimborso della TARI dal giorno successivo a quello in cui si è verificata, a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini di cui all'art. 20. Qualora sia presentata oltre i termini, la compensazione o il rimborso decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- 3. In caso di omessa dichiarazione di cessazione nel termine di cui all'art. 20, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione salvo che l'utente dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione, ovvero nel caso in cui il versamento sia stato assolto dall'utente subentrante, a seguito di dichiarazione o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio, dalla data d'iscrizione del subentrante.
- 4. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della TARI, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, comporta il recupero, la compensazione o il rimborso della differenza della TARI dal giorno in cui si è verificato l'evento. Qualora la relativa dichiarazione sia presentata oltre i termini di cui all'art. 20, la compensazione o il rimborso decorreranno dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di variazione.

Art. 11 - Determinazione della superficie imponibile

- 1. La superficie soggetta al tributo è data:
- a) a regime, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A,B,C), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n. 138. In via transitoria, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari soggetta al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- b) Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile, determinata



considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.

- 2. Per le unità immobiliari di cui al comma 1, lettera a), successivamente all'attuazione di quanto previsto al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n°147, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27.7.2000 n°212. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19.04.1994 n°701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, la TARI viene calcolata a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio della TARI dovuta.
- 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto delle superfici escluse, di cui al presente regolamento.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
- 5. Nei distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo esclusivamente i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

- 1. Per il calcolo della tariffa per l'utenza domestica il numero di persone occupanti è determinato come segue:
- a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo indicato nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- b) per le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è pari a quello indicato nella presente tabella:
 - 1 occupante: fino a 35 mq



2 occupanti: oltre 35 mq fino a 50 mq

o 3 occupanti: oltre 50 mg fino a 70 mg

o 4 occupanti: oltre 70 mq fino a 90 mq

o 5 occupanti: oltre 90 mg fino a 110 mg

o 6 occupanti: oltre 110 mq

- 2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa e idonea documentazione, con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento, a condizione che la richiesta sia presentata entro i termini di cui all'art. 20, fermo restando che in caso di ritardo gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta. Nel caso in cui l'abitazione non sia utilizzata da nessuno, in seguito al ricovero presso case di cura o di riposo di uno o di tutti gli occupanti, la TARI è commisurata alla sola parte fissa della tariffa.
- 3. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati a un indirizzo diverso dall'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
- 4. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è convenzionalmente pari a 1.
- 5. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti a un unico nucleo familiare, è acquisito d'ufficio dal Comune e ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della TARI i locali e/o le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., e con riguardo a ciascun immobile con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, dell'atto di autorizzazione o comunque dell'effettiva attività svolta.



- 2. I locali e/o le aree scoperte adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto sono tassate con unica misura tariffaria, in base alla attività prevalente in termini di superficie utilizzata.
- 4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla CCIAA, la TARI è commisurato alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza.
- 5. Si considerano non domestiche le utenze costituite da autorimesse, cantine, o locali accessori a quelli ad uso abitativo, condotte da persone giuridiche.
- 6. Per le attività industriali si continua ad applicare la tariffa unica prevista per la categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 sulle diverse aree di lavorazione, a meno che non sia presentata una dichiarazione iniziale o di variazione in cui viene riportato il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, permettendo così l'applicazione delle diverse categorie tariffarie di riferimento.

Art. 14 - Produzione di rifiuti speciali

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali *e/o pericolosi* a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alla normativa vigente.
- 2. Non sono considerati urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni che producano rifiuti speciali. Il magazzino è considerato funzionalmente ed esclusivamente collegato se costituisce unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni, è contiguo all'area di produzione ed è destinato al solo stoccaggio temporaneo di materie prime.
- 3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera



forfettaria applicando una riduzione percentuale alla superficie, con esclusione pertanto dei locali o aree scoperte adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in base alle seguenti tipologie di attività economiche:

1. Autocarrozzerie	70%
2. Autofficine per riparazione veicoli	70%
3. Elettrauto	70%
4. Gommisti	50%
5. Officine metalmeccaniche	50%
6. Studi dentistici e odontotecnici	30%
7. Attività commerciali con produzione di rifiuti di	30%
origine animale	
8. Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	30%
e che risulti nella condizione di cui al presente	
comma	

- 4. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta di riduzione in regime dei precedenti prelievi, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita domanda all'ufficio competente contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 20.
 - 5. La domanda dovrà essere corredata da:
- a) idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte, la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) fotocopia della 4a copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti stessi, sottoscritti dall'impianto di recupero.
- 6. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo. E' fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione di cui alla lettera b) del comma precedente, attestante la qualità e quantità dei rifiuti smaltiti nell'anno.

Art. 15 - Uscita e reintegro dal servizio pubblico di raccolta

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani e, al fine di usufruire delle agevolazioni previste



dall'art. 18, comma 3, lett. c), sono tenute a presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2. La scadenza di presentazione della dichiarazione di cui sopra ha natura perentoria. In caso di dichiarazione presentata tardivamente, la decorrenza della riduzione è differita al secondo anno successivo. La mancata presentazione della dichiarazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità del gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttori dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento. A tale fine, entro il 1º febbraio di ciascun anno, ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021, l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.
- 5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.
- 6. Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 2022. La scadenza per la presentazione della richiesta di cui al comma 1, a valere per l'anno 2022, fissata al 31 maggio 2021, con riferimento ai presupposti di imponibilità intervenuti sino a tale data, è posticipata al 30 settembre 2021.



Art. 16 - Tariffa giornaliera

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, non soggette al pagamento del Canone Unico Patrimoniale istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, la TARI è applicata sulla base di una tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o la detenzione si considera temporanea se si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'art. 9, maggiorata del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata i metri quadrati di superficie occupata. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi su richiesta del Comune o al concessionario del servizio di riscossione e accertamento.
- 5. Alla tariffa giornaliera si applica il *tributo ambientale* di cui all'art. 6 del presente regolamento. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, tutte le disposizioni sul tributo annuale.

CAPO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 17 - Esclusioni dal tributo

- 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 per le aree e i locali in cui si producono rifiuti speciali, sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, o perché in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche, a titolo di esempio:
 - a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;



- b) superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
- c) superfici dei locali dei centri benessere, day spa e centri termali destinati a sauna e bagni di vapore;
- d) immobili inagibili, inabitabili anche in seguito a ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
- e) superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento di animali e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; sono invece soggette a tassazione le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino;, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
- f) serre a terra;
- g) aree scoperte adibite a verde;
- h) aree scoperte adibite a viabilità delle utenze non abitative;
- i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- I) aree esterne cimiteriali.
- 2. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato richiesta in regime dei precedenti prelievi, per essere ammessi a beneficiare di tale esclusione devono presentare apposita domanda al Comune contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione, entro i termini di cui all'art. 20. La domanda dovrà essere corredata da idonea planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte e la superficie per la quale si richiede la riduzione.
- 3. La domanda di cui al comma 2 non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo che siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e sul calcolo del tributo.
- 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



- 5. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali o le aree scoperte dove sono esercitate attività istituzionali, come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
- 6. Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti al tributo i locali destinati ad usi diversi da quello del culto.
- 7. In base all'art. 14 comma 2, del presente Regolamento, non sono soggetti a tassazione i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali, destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.

Art. 18 - Riduzioni tariffarie

- 1. Sono attribuite riduzioni della parte variabile della tariffa nelle seguenti misure:
- a) <u>utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale</u>, o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: 30%;
- b) <u>utenze domestiche tenute a disposizione</u>, per uso limitato o discontinuo, da soggetto residente nel territorio dello Stato che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione, dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: 30%;
- c) locali e aree scoperte, relativi a <u>utenze non domestiche, adibiti ad uso</u> stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni: 30%;
- d) <u>locali o aree scoperte all'interno dei centri benessere, day spa e centri termali</u> destinate esclusivamente all'esercizio della pratica del "relax" : 50%;



- 2. Sono riconosciute le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che praticano la raccolta differenziata:
- a) <u>utenze domestiche che praticano il compostaggio</u>. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, secondo le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento;
- b) conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche è stabilita una riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti. Le utenze domestiche che nell'anno solare raggiungono il punteggio ambientale di 150 punti avranno diritto a una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, quelle che raggiungono i 200 a una riduzione del 30% della parte variabile. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, secondo i criteri di calcolo indicati nell'allegato A al presente regolamento.
- 3. E' riconosciuto il seguente coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero:
 - a) avvio a recupero dei rifiuti con il gestore. Le utenze non domestiche che avviano a recupero i propri rifiuti in modo differenziato, presso il gestore potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento. Al fine di calcolare la riduzione fruibile il Comune, con separato atto deliberativo, potrà stabilire dei moltiplicatori dei coefficienti KD tali da addivenire ad una stima più realistica della quantità dei rifiuti potenzialmente producibili dalle attività interessate;
 - b) conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta. Le utenze non domestiche *che si avvalgono del servizio pubblico e* che utilizzano la stazione ecologica o il centro di raccolta per il conferimento differenziato dei rifiuti prodotti, potranno ottenere una riduzione fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata, con le modalità stabilite nell'allegato A al presente regolamento.



- c) avvio a recupero presso terzi di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

 La riduzione è fruibile in misura sino al 100% ed è calcolata determinando la percentuale totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente KD, di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Al fine di calcolare la riduzione fruibile il Comune, con separato atto deliberativo, potrà stabilire dei moltiplicatori dei coefficienti KD tali da addivenire ad una stima più realistica della quantità dei rifiuti potenzialmente producibili dalle attività interessate.
- 4. Sono riconosciute ulteriori riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato B del presente Regolamento.
- 5. Le riduzioni della parte variabile della tariffa di cui ai commi precedenti saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Dette riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 6. Le riduzioni della parte variabile della tariffa disciplinate ai precedenti commi potranno essere cumulativamente applicate fino al limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno di competenza.
- 7. Nelle zone non servite dal servizio di raccolta la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare. Si intendono come non servite, nel caso di servizi di raccolta con contenitori stradali a uso non esclusivo dell'utente, le zone dove nessun contenitore sia collocato a meno di 1000 metri dall'utenza; ai fini del calcolo della distanza non si considerano le strade private e vicinali, queste ultime anche se di uso pubblico.
- 8. La TARI è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente al periodo di persistenza di tale situazione, accertato dall'autorità sanitaria.



Art. 19 - Agevolazioni

- 1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'art. 9, comma 8, può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni e forme di agevolazioni tariffarie, come ad esempio:
 - a) per i locali e le aree, adibiti esclusivamente alle attività di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.1991 n°266 e alla legge regionale Toscana 26.4.1993 n°28;
 - b) per le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;
 - c) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale;
- 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono su richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti e decorrono secondo le modalità stabilite nella delibera di cui al comma precedente.
- 3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele dichiarazione, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
- 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

CAPO V – DENUNCIA, PAGAMENTO, RIMBORSI

Art. 20 - Adempimenti a carico dei contribuenti

1. I soggetti tenuti al versamento della TARI sono obbligati a produrre entro 90 giorni dall'inizio del dei locali o delle aree scoperte, apposita dichiarazione originaria all'ufficio competente. Nel caso di possesso o detenzione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei soggetti stessi.



- 2. La dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della TARI e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, distinti per utenze domestiche e non domestiche, con indicazione di:
- a) dati identificativi del dichiarante e titolo (possesso, occupazione, detenzione) della soggettività passiva;
- b) identificazione e superficie dei locali o delle aree scoperte soggetti a tributo. Nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B, C), la dichiarazione, originaria o di variazione, deve in ogni caso contenere l'indicazione dei dati catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente, al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune;
- c) data di inizio, variazione, cessazione, del possesso o della detenzione dei locali o delle aree scoperte.
- 3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere presentata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, mediante PEC o mediante utilizzo di portale web, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione e di ricevuta elettronica nel caso di PEC o mediante utilizzo di portale web.
- 4. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.
- 5. Le variazioni nel corso dell'anno della superficie dei locali e delle aree scoperte o di altri elementi che agiscano direttamente sull'ammontare della TARI, dovranno essere dichiarate, nelle medesime forme di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'avvenuta variazione.
- 6. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare, salvo il caso in cui vi sia una coabitazione fra soggetti residenti, appartenenti a due nuclei familiari distinti, e non residenti, per il quale il soggetto residente intestatario ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione il numero dei coabitanti.



- 7. Nel caso di cessazione dell'utenza i soggetti intestatari della TARI sono tenuti a presentare dichiarazione di cessazione su apposito modello, entro 90 giorni dalla data dell'evento, indicando i soggetti ai quali sono stati riconsegnati o ceduti i locali.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione del soggetto intestatario entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 21 - Pagamento

- 1. La TARI è versata *direttamente al Comune mediante la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (PagoPA)* ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il pagamento può essere effettuato anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
- 2. L'ufficio competente provvede a inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento indicante l'importo della TARI e del *tributo ambientale di cui all'art. 6 del presente regolamento*, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree scoperte su cui è applicata la TARI, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle eventuali singole rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27.7.2000 n°212 e dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.
- 3. Con la delibera di cui all'art. 9, comma 8, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze delle rate in cui può essere versato il tributo.
- 4. Il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana di Firenze del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 come riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto di trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 22 - Importo minimo e arrotondamento

1. Il tributo non è dovuto qualora l'importo sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo è riferito al dovuto totale per l'anno, non alle rate di acconto e di saldo. Il tributo è dovuto per l'intero ammontare se supera 12,00 euro.



2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 23 - Rimborsi

- 1. Il Comune provvede, in via ordinaria, ad effettuare la compensazione di eventuali eccedenze di versamento detraendo le stesse dall'ammontare della tassa dovuta per successivi periodi di imposizione e/o dall'ammontare di debiti pregressi per il medesimo titolo.
- 2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, qualora sia impossibile operare la compensazione al contribuente, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. L'importo minimo delle somme per cui si debba procedere a rimborso è pari ad Euro 12,00.

CAPO VI – ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art. 24 - Accertamento

- 1. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 codice civile.
- 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, ed avente le caratteristiche previste dall'art. 1, comma 792 e ss.



della Legge n. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggior tributo dovuto, del tributo provinciale oltre che delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

- 4. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n°138.
- 5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella oggetto dell'intervenuta definitività.

Art. 25 - Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione *del 100 per cento* del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di accertata omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si applica la sanzione del 150 per cento, qualora siano trascorsi i termini di almeno due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta.
- 4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione *del 50 per cento* del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di *euro 250*.
- 6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 7. Nell'ipotesi in cui, pur essendo trascorsi i termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento, il contribuente abbia comunque presentato la dichiarazione originaria o di variazione prima dell'emissione di apposito avviso di accertamento, tale circostanza costituisce, ai sensi del comma 700 della Legge n. 147/2013, attenuante della sanzione di cui al precedente comma 2, producendone i seguenti abbattimenti:
 - a) dichiarazione presentata spontaneamente, entro il 30° giorno dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1, del presente regolamento: abbattimento del 70%;



- b) dichiarazione presentata spontaneamente, dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 1 del presente regolamento e prima della notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento: abbattimento del 50%;
- c) dichiarazione presentata dopo la notifica di qualunque atto prodromico all'avviso di accertamento, e comunque prima della notifica di quest'ultimo: abbattimento del 30%.

Art. 26 - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento sia per quelli di rimborso.

Art. 27 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 28 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, il diniego o revoca di agevolazioni, può essere proposto ricorso avanti alla Commissione tributaria competente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.
- 3. Per le controversie di valore non superiore ad euro 50.000,00 si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1997.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 30 - Abrogazioni e norme di rinvio



- 1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga dal 1° gennaio 2021 la precedente disciplina contenuta nel regolamento IUC.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, dei D. Lgs. n. 22/1997, 152/2006 e 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le deliberazioni di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria e in materia di gestione dei rifiuti.
- 3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



ALLEGATO A

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 18, COMMA 2 E COMMA 3.

1. UTENZE DOMESTICHE CHE PRATICANO IL COMPOSTAGGIO

L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso il gestore, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all''Ufficio TARI per l'aggiornamento dell'utenza.

Qualora l'utente sia già in possesso di una compostiera, dovrà recarsi all'Ufficio TARI per presentare apposita richiesta di concessione della riduzione.

La riduzione viene accordata con effetto dalla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore effettuerà appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera a seguito dei quali, in caso di mancato utilizzo, la riduzione verrà revocata d'ufficio con decorrenza dal giorno dell'effettuazione del sopralluogo.

La riduzione riconosciuta per l'attività di compostaggio dei rifiuti organici può essere cumulata con quella conseguente al conferimento dei rifiuti differenziati presso la stazione ecologica o il centro di raccolta.

2. CONFERIMENTI PRESSO LE STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

L'incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti nei cassonetti stradali.

La base per l'incentivo è il "punteggio ambientale": ogni utenza domestica deve raggiungere un minimo di punti per ottenere l'incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in tre fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel seguente schema.

Codice CER	Descrizione da regolamento	Punti	Fascia
200399	RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	1	Α
200201	RIFIUTI BIODEGRADABILI	0,5	Α
200140	METALLO	2	Α
200139	PLASTICA	0,6	Α
200138	LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	1,2	Α
200125	OLI E GRASSI COMMESTIBILI	2	Α



200111	PRODOTTI TESSILI	1	Α
200110	ABBIGLIAMENTO	1	Α
200108	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	0	А
200102	VETRO	0,8	Α
200101	CARTA E CARTONE	0	Α
	RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE,		
170904	CEMENTO, CERAMICHE	0,3	Α
	MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI		
170802	DA QUELLI DI CUI ALLAVOCE 170801	0,3	Α
	MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI,ALLE VOCI		
170604	170601E 170603	0,3	Α
160216	TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX	5	А
150106MULTI	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	0	Α
	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX NON		
080318	CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	Α
	TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX CONTENENTI		
080317	SOSTANZE PERICOLOSE	5	Α
	BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI		
200134	ALLA VOCE 20 01 33	10	В
200133PILE	PILE ED ALTRI ACCUMULATORI	10	В
200133	BATTERIE AL PIOMBO (AUTO E MOTO)	5	В
200132	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	5	В
200131	MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI	5	В
	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01		
200130	29	5	В
200129	DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	5	В
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA		
200128	QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 27	5	В
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI		
200127	SOSTANZE PERICOLOSE	5	В
	OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200125		
200126	(OLIO MOTORE)	5	В
	TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI		
200121	MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO)	30	В
200119	PESTICIDI	5	В
200117	PRODOTTI FOTOCHIMICI	5	В
200115	SOSTANZE ALCALINE	5	В
200114	ACIDI	5	В
200113	SOLVENTI	5	В
	MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO		
170605	(CONFERITI SECONTO PROCEDURA)	0	В



160602*	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO		В
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO		В
160504	PICCOLI ESTINTORI DI USO DOMESTICO		В
160107	FILTRI DELL'OLIO		В
150111*	ALTRI CONTENITORI SPRAY	10	В
150110SPRA			
Y	CONTENITORI SPRAY	10	В
	IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE		
150110	PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE	10	В
130208	ALTRI OLI PER MOTORE (OLIO FRENI)	5	В
130113	OLIO MOTORE	5	В
090107	PELLICOLE FOTOGRAFICHE E LASTRE RADIOGRAFICHE	5	В
080410	ADESIVI E SIGILLANTI DI SCARTO (COLLE, SILICONE, ECC.)	5	В
080112	PITTURE E VERNICI AD ACQUA	5	В
	PITTURE E VERNICI DI SCARTO CONTENENTI SOSTANZE		
080111	PERICOLOSE	5	В
060404	RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	5	В
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	1	С
	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE		
	FUORI USO (ALTRI ELETTROMESTICI DI PICCOLE		
200136_R4	DIMENSIONI)	6	С
	APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE		
200136_R2	FUORI USO (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE, FORNI)	1	С
200135	TELEVISORI E MONITOR	1	С
	APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI		
	CLOROFLUOROCARBURI (FRIGORIFERI, CONGELATORI,		
200123	CONDIZIONATORI)	1	С
160103	PNEUMATICI FUORI USO	1	С

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie classi e dalla rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella

FASCIA	LIMITE MASSIMO
Α	130
В	130
С	100

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui all'art. 5, comma 5, del D.P.R. n°158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili



in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli riportati nella Tabella 2 del punto 4.2 dell'Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB.

Numero	KB
componenti	
1	1
2	1,8
3	2,3
4	3
5	3,6
6	4,1

Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca dati TARI al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula:

 $punti = chilogrammi \ conferiti \ (KG) \ / \ coefficiente \ familiari \ (KB) \ x \ coefficiente \ tipo \ rifiuto \ (KP)$

(esempio: 100 kg - 2 componenti (KB=1,8) - vetro KP = 0,3 = 100/1,8*0,3 = 16,66 punti)

L'Ufficio TARI al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.

Ai rifiuti conferibili presso la stazione ecologica o il centro di raccolta ma non riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria.

3. AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI CON IL GESTORE

- 1 Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a *riciclo*, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al disotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.
- 2 La riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati avviata a *riciclo* (rd) rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili (rp=mq*Kd), ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa (mq) per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica secondo la seguente formula:



riduzione = rd * 100 / rp

3 La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI unitamente a fotocopia della 4° copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti sottoscritti dall'impianto di recupero, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvio a riciclo. La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine sopra stabilito comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

4. CONFERIMENTO PRESSO STAZIONI ECOLOGICHE O CENTRI DI RACCOLTA

Il conferimento presso stazioni ecologiche o centri di raccolta *del gestore* da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti prodotti viene considerato alla stessa stregua dell'avvio a riciclo *con il gestore*. Anche nel caso dell'utenza non domestica si ritiene di limitare la concessione delle riduzioni ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: imballaggi in carta e cartone, plastica (cassette, film), legno (pallets, casse), vetro (contenitori puliti), metallo (contenitori puliti) non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta delle stesse frazioni merceologiche.

Lo sconto si attribuisce con gli stessi criteri individuati per l'attività di avvio a recupero di rifiuti differenziati e cioè:

- la riduzione tariffaria è proporzionata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti alla stazione ecologica o al centro di raccolta, rapportata alla quantità annua di rifiuti producibili, ottenuta moltiplicando la superficie soggetta alla parte variabile della tariffa per il coefficiente di produzione rifiuti (Kd) riferito alla categoria a cui appartiene l'attività esercitata dall'utenza non domestica (vedi formula sopra riportata);
- la quantità minima di rifiuti differenziati da conferire alla stazione ecologica o al centro di raccolta per ottenere lo sconto tariffario non deve essere inferiore al 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: il conferimento di quantità minori rispetto alla percentuale fissata, non comporterà alcuna riduzione.

L'Ufficio TARI al fine di concedere la riduzione provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica o dal centro di raccolta.



ALLEGATO B

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PREVISTE DALL'ART. 18, COMMA 4

1. ATTIVAZIONE O MODIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI PER RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sarà riconosciuto una riduzione fino ad un massimo del 30% sulla parte variabile della tariffa.

L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.

La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.

2. RIDUZIONE PER UTENZE CON CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5%.

La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

3. RIDUZIONE PER COLLABORAZIONE CON SOGGETTO GESTORE ALL'INDIVIDUAZIONE, DI SPAZI DA DEDICARE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA ALL'UTENZA PRESSO AREE DI PROPRIA PERTINENZA APERTE AL PUBBLICO

Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da destinare alle attività di raccolta differenziata destinate all'utenza il soggetto gestore intende premiare quelle utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare a recupero.



Lo spazio che ogni utenza non domestica, è in grado di assicurare è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività che mette a disposizione. Sono escluse da questa riduzione quelle attività che hanno l'obbligo di ritirare dall'utenza domestica alcune tipologie di materiale quali ad esempio pile, farmaci, batterie ecc.

Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e potrà variare da un minimo del 5% ad un massimo del 20% della parte variabile della tariffa.

La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata all'Ufficio TARI. L'eventuale riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.